

Avv. Francesco ORLANDINO
Via Isaia Pagliara n. 30 – 72012 Carovigno (BR)
Tel./fax 0831.995761 – cell. 368.7471198

ECC.MO TAR LAZIO – Roma -

Ricorso ed istanza di sospensiva

Della Dr.ssa Jasmine Maria FRANCIOSO, nata ad Ostuni (Brindisi) il 22.12.1995 e residente in Carovigno (Brindisi) alla via P. Calamandrei n. 5 (Cod. Fisc. FRN.JMN.95T62.G187Q), rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco ORLANDINO (Cod. Fisc. RLN.FNC.62L17 B80Q) e dall'Avv. R. Danilo ORLANDINO (Cod. Fisc. RLN.RCD.89H09. L049L) ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) orlandino.francescocarmelo@coabrindisi.legalmail.it

- Ricorrente -

Contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica -;
- Commissione Interministeriale RIPAM;
- Formez PA;
- Commissione esaminatrice del “*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*” bandito con avviso pubblicato in GU n. 62 del 06.08.2021 (profilo Giuri Eco - distretto della Corte d'Appello di Lecce);

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e presso il domicilio di PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti –

Nonché contro

- Dr. Paolo De Cataldo, nato a Manduria (Ta) il 29.06.1976 (Cod. Fisc. DCT.PLA. 76H29.E882L) – PEC decataldo.paolo@oravta.legalmail.it - Posizione n. 261;

- Dr.ssa Maria Lucia Stomeo, nata a Lecce il 02.12.1986 (Cod. Fisc. STM.MLC.85T42.E506Q) – PEC marialuciestomeo@pec.it - Posizione n. 221.

- Controinteressati –

Per l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, previa sospensione e concessione di misure cautelari *ex art. 55 cpa*

- 1) della Graduatoria vincitori e idonei profilo Giuri-Eco Distretto della Corte d'Appello di Lecce (all. 1), relativa al “*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021)*”, approvata e pubblicata sul sito dedicato il 14 gennaio 2022, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in posizione n. 254 con punti 28,00 e non invece al posto n. 170 del medesimo profilo, in virtù di totali punti 30,00 alla stessa spettanti per il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 6, co II, lett. b), punto i) - ulteriori punti 2,00 -, per il titolo di studio posseduto (Laurea Magistrale in Giurisprudenza) e ritualmente dichiarato nella domanda;
- 2) del provvedimento del 9 febbraio 2022 in merito all'assunzione di 303 addetti all'Ufficio per il processo – Corte di Appello di Lecce, pubblicato sul sito dedicato l'11 febbraio 2022 (all. 2), nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata al Tribunale di Taranto in virtù dell'errato punteggio attribuitoLe;
- 3) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti; ed ove occorra
- 4) del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami (all. 3), su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicato in GU n. 62 del 06.08.2021, nella parte in cui all'art. 6, co II, lett. b), punto i), prevede che la Commissione attribuisca un punteggio di n. 2,00 punti integrativi al “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”;
- 5) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale ed allo stato non conosciuto, laddove dovesse risultare lesivo del diritto della ricorrente;

per la declaratoria

- a) del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00 punti per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso, ovvero la Laurea magistrale in Giurisprudenza, con consequenziale scelta della sede di Brindisi così come indicata nelle preferenze;
- b) del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio ultroneo di 0,75 rispetto a quello conseguito nella prova, perché il quesito n. 19, sottopostoLe nella giornata del 25 novembre 2021 ad ore 8.30, non consentiva una risposta univoca.

F A T T O

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello, di cui 303 unità per la Corte d'Appello di Lecce.

Il bando ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. c), tra i requisiti di partecipazione per il predetto profilo, il possesso di laurea (L) in:

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:

ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;

nonché, nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, il possesso di laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per

la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti.

L'art. 6, comma 2, del bando di concorso ha disposto che

“Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

***ii. 110, punti 2,75** (voto conseguito dalla ricorrente); ...*

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera (punti di cui alla lett. a) sono raddoppiati;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; ...”.

La ricorrente ha partecipato al suddetto concorso ed, in particolare, ha presentato domanda per il Distretto di Corte d'Appello di Lecce – profilo Giuri -, dichiarando il possesso del seguente titolo:

1) Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita in data 24.07.2020 con votazione di 110/110 (all. 4).

In data 25.11.2021, ad ore 8:30, si è sottoposta alla prova scritta, totalizzando un punteggio di 22,5 e, pertanto, è risultata idonea (all. 5).

Le è stato attribuito un punteggio totale di 28,00, dato, nello specifico, da punti 22,5 della prova scritta e punti 5,5 derivanti dal titolo (2,75 punti per la Laurea Magistrale con votazione di 110/110, che sono stati raddoppiati per averla conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda).

In virtù del predetto punteggio la ricorrente è stata collocata in posizione n. 254 della graduatoria vincitori ed idonei, pubblicata il 14 gennaio 2021: risultando, pertanto, vincitrice.

Tuttavia, dall'analisi del punteggio riconosciutoLe per i titoli, la ricorrente ha rilevato la mancata assegnazione di punti 2,00 spettanti quali punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 6, co II, lett. b), punto i), del bando.

Tale ulteriore punteggio, Le avrebbe consentito di ricoprire la posizione n. 170 e, di conseguenza, essere assegnata alla sede prioritaria di Brindisi come indicata nelle preferenze (Brindisi – Lecce – Taranto) – all. 6 -, non già presso la sede di Taranto.

Inoltre, si è potuto constatare che durante la prova scritta del 25 novembre 2021, per il turno delle 08:30, la Dr.ssa Francioso non ha risposto al quesito n. 19 sottopostoLe (v. all. 5), in quanto erroneamente formulato: lo stesso non si prestava ad una risposta univoca. In effetti, se detto quesito fosse stato formulato in maniera corretta, la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio ultroneo di 0,75 (da 28,00 a 28,75 punti), con la conseguente collazione nella posizione n. 219 (non calcolando i due punti aggiuntivi, pure dovuti, come sopra specificato) e successiva assegnazione, in ogni caso, presso la sede di Brindisi.

Così non è dato sapere il motivo per cui, il Dr. Paolo De Cataldo, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, è stato assegnato al Tribunale di Brindisi (v. all. 1).

Ed ancora, a causa delle grosse difficoltà logistiche della ricorrente a raggiungere la sede di Taranto (come meglio specificato nell'istanza cautelare), con e-mail del 03.03.2022 (all. 7) e successiva PEC del 05.03.2022 (all. 8), è stata inviata domanda di trasferimento dal Tribunale di Taranto a quello di Brindisi. Ciò in quanto si è venuti a conoscenza che la sede di Brindisi è vacante di n. 3 posti, derivanti da rinunce di soggetti vincitori. Ad oggi, detta PEC, è rimasta inevasa.

Per i motivi sopra specificati, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione nella vicenda, con il presente atto la ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

1)

- Violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/94.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/01.

- Violazione e falsa applicazione del DM Miur n. 270 del 22.10.2004.

- **Violazione e falsa applicazione del DM Miur n. 509/99.**
- **Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale del 09.07.2009.**
- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co II, lett. b), punto i), del bando.**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 co I e 97 della Costituzione.**
- **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e disparità di trattamento.**

La ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura concorsuale in virtù del titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), conseguito in data 24.07.2020 presso l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento Giurisprudenza -, debitamente dichiarato nella domanda.

Tra i titoli di studio richiesti per l'ammissione (v. art. 2, co I, lett. c) del bando) era sufficiente anche il possesso della sola Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14).

Il Bando, all'art. 6, co II, lett. b), punto i), ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella specie punti 2,00) per il *“il diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesti per la partecipazione al concorso”*.

Dalla lettura di tale articolo del bando, deriva che l'operato della Commissione esaminatrice è viziato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nella parte in cui non riconosce alla ricorrente un punteggio ulteriore di due punti per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

La Commissione ha erroneamente interpretato il punto i), lett. b) co II, dell'art. 6 del bando, in quanto si è orientata ad attribuire i due punti, quale ulteriore titolo, ai soli possessori del diploma di laurea triennale che avessero poi conseguito il corso di laurea quinquennale (3+2 – cd. Laurea specialistica).

Pertanto, il punteggio assegnato alla ricorrente è stato equiparato a quello ottenuto da chi ha conseguito solo la laurea triennale.

Vi è stata, quindi, un'interpretazione errata del bando, che voleva invece premiare, rispetto ai titolari di sola laurea triennale (cd. breve), i diplomati in laurea quadriennale, in laurea specialistica (3+2) ed in laurea quinquennale (Laurea Magistrale).

L'irragionevolezza e l'illogicità di tale meccanismo premiale si evidenziano con una semplice riflessione:

“il candidato che si è laureato in Giurisprudenza (vecchio ordinamento – Laurea quadriennale - o nuovo ordinamento - Laurea Magistrale –) riceve solo il punteggio per i voti conseguiti in sede di esame di laurea; al contrario, il laureato in Scienze giuridiche prima (laurea triennale) e in Giurisprudenza poi (laurea specialistica di due anni), riceve, solo per aver avuto la <<seconda laurea>>, un punteggio ulteriore di 2 punti!”.

Il giudizio espresso dalla Commissione rappresenta una palese violazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Pertanto, nel caso di specie, è evidente che si è verificata una palese irragionevolezza ed una manifesta disparità di trattamento tra i candidati.

Pertanto, la graduatoria pubblicata il 14.01.2022, si appalesa certamente illegittima nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di cui all’art. 6, co II, lett. b), punto i) del bando, ovvero 2,00 punti.

Alla ricorrente, quindi, spettano complessivi 30,00 punti (ovvero 28,00 punti già riconosciuti, più ulteriori 2,00 punti), con il conseguente diritto di collocarsi al posto n. 170 (non già 254) che le avrebbe consentito la successiva assegnazione presso la sede prioritaria di Brindisi.

Tuttavia, con provvedimento del 9 febbraio 2022, pubblicato sull’apposito sito il successivo 11 febbraio 2022, la Dr.ssa Francioso si è vista assegnata alla sede di Taranto in posizione n. 269 (perdendo 15 posizioni rispetto alla graduatoria vincitori ed idonei del 14 gennaio 2022 ove risultava essere 254esima; ciò in quanto, la graduatoria dell’11 febbraio 2022, è stata estesa anche a coloro in possesso dei titoli di riserva di cui all’art. 1 del bando, nonché ai laureati in economica e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti ed equiparati).

Invero, se fosse stata collocata nell’esatta posizione (n. 170), la ricorrente sarebbe stata assegnata presso il Tribunale di Brindisi (scelta prioritaria), in quanto, in tale sede, sono rientrati i vincitori sino alla posizione n. 239, oltre al Dr. De Cataldo che ricopre la posizione n. 276, quindi collocatosi nella graduatoria sotto la ricorrente.

Codesto Ecc.mo TAR, per casi analoghi, si è di recente pronunciato, così statuendo:

“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore

rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate ...” (Tar Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021).

Da ultimo ed in merito al suddetto concorso, sono intervenute due ordinanze di Codesto Ecc.mo TAR (ordinanza del 9 febbraio 2022 emessa dalla Sezione Quarta – proc. n. 530/2022 RG -; nonché ordinanza n. 1173 del 24.02.2022 ed emessa sempre dalla Sezione Quarta), le quali hanno riconosciuto l'attribuzione dell'ulteriore punteggio dei 2,00 punti per il conseguimento della Laurea Magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando.

2)

- Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.

- Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, errore di fatto e disparità di trattamento.

- Illegittimità derivata.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo TAR dovesse sovvertire il proprio principio di diritto sopra enunciato e dovesse ritenere corretto l'operato della Commissione, in quanto meramente attuativo ed esecutivo del bando, quest'ultimo è comunque illegittimo per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché per violazione del D.M. del 9 luglio 2009, nella parte in cui non si riconosce espressamente il punteggio aggiuntivo per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, allorché sia stata spesa quale titolo di accesso, nonostante l'equipollenza alla corrispondente Laurea Specialistica.

La Laurea Magistrale, infatti, è certamente da considerare come titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale. Come innanzi detto, nell'ambito del piano di riforma del sistema universitario avviato con il DM 509/99, la Laurea Magistrale viene

equiparata alla Laurea Specialistica che presuppone l'avvenuto conseguimento della Laurea triennale (L-14).

Fermi tali presupposti, se da un lato può giustificarsi la previsione del bando che ritiene sufficiente ai fini dell'accesso alla procedura la laurea triennale, al pari della specialistica e/o della magistrale e/o vecchio ordinamento, non può invece essere condivisa la discriminazione tra i predetti titoli (si ripete, superiori rispetto alla laurea triennale) ai fini della valorizzazione del merito concorsuale.

Il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in favore della Laurea Specialistica e non invece in favore della Laurea Magistrale, non solo non è giustificato da alcuna logica motivazione, ma si pone in contrasto con la disciplina generale che espressamente equipara i predetti titoli anche ai fini concorsuali.

Pertanto, il bando viola anche il citato DM MIUR del 09.07.2009, che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 (il cd. 3+2) e lauree magistrali (LM) quinquennali *ex* decreto n. 270/2004.

Quanto detto, comporta un'evidente discriminazione tra concorrenti, per cui sono pregiudicati coloro che hanno il titolo di laurea Magistrale (percorso quinquennale), come la ricorrente, rispetto ai laureati del 3+2, con un medesimo impegno temporale.

Ed allora, ove non si ritenga possibile procedere alla corretta applicazione dell'art. 6, co II, lett. b), punto i) sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, va rilevata anche l'illegittimità del bando in parte qua.

3)

- Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

- Violazione del principio del legittimo affidamento.

- Eccesso di potere per disparità di trattamento.

V'è poi da aggiungere che, nonostante la ricorrente abbia ottenuto il punteggio di 22,5/30 utile per poter superare la prova scritta, si rileva in questa sede che il quesito n. 19 sottopostoLe nella giornata del 25 novembre 2021 ad ore 08:30, era erroneamente formulato. Il quesito, infatti, così è stato posto:

“Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro delegato.*
- Con decreto del Presidente della Repubblica.*

- Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”.

Detto quesito appare fuorviante e per come formulato non si presta ad una risposta univoca, inducendo il candidato in errore.

Invero, la lettura della norma non consente diverse interpretazioni: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM, ovvero con decreto del Ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è alcun riferimento ad “altre amministrazioni pubbliche statali”, in quanto le amministrazioni sono statali o periferiche.

La violazione della *par condicio* tra i candidati è tanto più evidente laddove si consideri che i candidati più fortunati che hanno sostenuto la prova il giorno 24 novembre 2021, hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con il medesimo quesito formulato in modo corretto:

“Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato: ...”.

Ciò evidenzia ancora di più l’erroneità dell’agire della pubblica amministrazione.

Vista l’erronea e/o ambigua formulazione del quesito, la ricorrente ha preferito non rispondere alla domanda n. 19 per evitare la penalità di – 0,375, perdendo così la possibilità di conseguire un punteggio ultroneo di 0,75, che gli avrebbe consentito di ricoprire la posizione n. 219 (non già 254), con conseguente successiva assegnazione alla sede prioritaria di Brindisi.

Considerando l’aggiunta dei 2,00 punti così come riportato al motivo n. 1 del presente ricorso, la Dr.ssa Francioso ricoprirebbe la posizione n. 150 con un punteggio di 30,75.

Va, pertanto, censurato l’operato dell’amministrazione resistente sotto un triplice profilo:

- per l’erroneità nella predisposizione del questionario;
- per la palese disparità di trattamento tra candidati posta in essere nel valutare corrette risposte piuttosto che altre (egualmente valide sul piano scientifico);
- per la violazione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti.

Ebbene, è pacifico che debba scientificamente sussistere un’unica risposta valida. In caso contrario, ne risulterebbe tradita la stessa *ratio* dell’istituto, idoneo ed efficace a

vagliare la conoscenza dei singoli candidati attribuendo punteggi prestabiliti di tipo matematico, senza margini di discrezionalità.

E' difatti evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione resistente abbia posto in essere una palese disparità di trattamento, disattendendo il principio di legittimo affidamento e violando principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. TAR, Roma, sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato non ha previsto affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Tutto quanto innanzi, trova anche riscontro con quanto statuito da Codesto Ecc.mo TAR, secondo cui

“non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati

in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)" (Tar Lazio, Sez. III quater, n. 10628/2019).

La pronuncia testé richiamata ha ricordato la recente giurisprudenza sul punto, secondo cui *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla"*, evidenziando, inoltre, che *"nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione offerta, che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative, con conseguente sua piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo"* (Tar Campania, Sez. IV, n. 5051/2011; cfr Codesto Ecc.mo Tar).

Ma vi è di più.

Sul quesito n. 19 sottoposto alla ricorrente nella giornata del 25 novembre ad ore 8:30, Codesto Ecc.mo TAR, Sez. I Bis, si è già espresso con ordinanza n. 233/2022, resa all'esito dell'Udienza Camerale dell'11.01.2022, nell'ambito del giudizio n. 13009/2021 RG, così statuendo

"nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta".

Ed ancora.

Codesto Ecc.mo TAR, Sezione IV, si è nuovamente pronunciato sul medesimo quesito (n. 19 per la ricorrente), con ordinanza n. 1173 del 24.02.2022 ed ha così disposto (con tale ordinanza è stato anche riconosciuto l'attribuzione del punteggio ultroneo di 2,00 punti per la Laurea Magistrale, come riportato al motivo n. 1):

"Considerato che il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenta profili di ambiguità, tali da non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati nel conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito; ...

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, ...

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato; ...”.

Istanza di sospensiva

Nella fattispecie sussistono tutti i presupposti di legge al fine di ottenere il chiesto provvedimento cautelare.

Pertanto, in via cautelare si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati e, come già avvenuto con altri ed identici ricorsi, ordinare alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria, attribuendo alla ricorrente il punteggio integrativo come evidenziato con il motivo n. 1) del presente ricorso (2,00 punti) per il conseguito titolo della laurea Magistrale in Giurisprudenza (LM), nonché attribuire il punteggio ultroneo di 0,75 per i motivi di cui al punto 3), per il quesito n. 19), il quale non si prestava ad una risposta univoca, ovvero, in via gradata, adottare ogni altra misura cautelare utile a soddisfare il suo interesse.

Si confida nel voler mantenere fermo il proprio orientamento.

Il *fumus* non necessita di ulteriori illustrazioni, poiché dimostrato dai motivi di ricorso. Il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave ed irreparabile perché la mancata o ritardata adozione di misure cautelari comporta l'impossibilità per la ricorrente di essere assegnata presso la sede di Brindisi, sede prioritaria, con tutte le difficoltà che sta ad oggi affrontando.

La Dr.ssa Francioso, non essendo automunita, è costretta ad alzarsi al mattino alle ore 04:30 per prendere il pullman che da Carovigno (BR) la conduca in stazione ad ore 05:40; quindi prendere il treno delle 06:05 direzione Lecce, fermarsi a Brindisi ed attendere la coincidenza per Taranto ad ore 06:45. Giungere nella stazione di Taranto alle 07:50, quindi attendere il bus urbano e finalmente giungere sul posto di lavoro alle ore 8,30.

Lo stesso dicasi per il ritorno. Addirittura, nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì e mercoledì), la ricorrente facendo il percorso inverso, torna a casa alle 21:30. (v. all. 9 – orari dei mezzi pubblici -).

Tutto ciò sta comportando notevole stress in capo alla ricorrente, nonché un dispendio economico non condivisibile avendo subito un notevole pregiudizio per tutti i motivi di cui al presente ricorso.

* * *

Ove occorra, qualora Codesto Ecc.mo TAR dovesse decidere di notificare il presente ricorso a tutti i controinteressati (non lo è stato per il procedimento n. 01739/2022 Reg. Prov. Coll. e n. 00530/2022 Reg. Ric. - ordinanza del 14.02.2022 sopra richiamata -), si fa espressa

istanza di autorizzazione

alla notificazione per pubblici proclami *ex art. 41, co 4, cpa*, in considerazione del numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie del concorso che verrebbero scavalcati dalla ricorrente ed in virtù di un auspicato esito favorevole della presente impugnativa.

Pertanto, qualora Codesto Ecc.mo Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, nella sezione all'uopo dedicata, o comunque sui siti internet a ciò dedicati dalla procedura, con le modalità ritenute più opportune dall'Ecc.mo Giudicante.

CONCLUSIONI

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e dell'annessa istanza di sospensiva.

Con vittoria di spese.

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e, pertanto, il CU è pari ad € 325,00.

* * *

Si deposita:

- 1) Graduatoria vincitori e idonei profilo Giuri-Eco Distretto della Corte d'Appello di Lecce;
- 2) Provvedimento del 9 febbraio 2022 in merito all'assunzione di 303 addetti all'Ufficio per il processo – Corte di Appello di Lecce;

- 3) Bando Ufficio del Processo;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Dr.ssa Francioso – Laurea Magistrale in Giurisprudenza e voto 110/110;
- 5) Attestato di partecipazione prova del 25.11.2021 ore 08:30, con idoneità punteggio 22,5;
- 6) Ordine preferenza sede;
- 7) E-mail del 03.03.2022 di richiesta di trasferimento dal Tribunale di Taranto al Tribunale di Brindisi, con relativi allegati;
- 8) PEC del 05.03.2022 di richiesta di trasferimento dal Tribunale di Taranto al Tribunale di Brindisi, con relativi allegati;
- 9) Orari treni e bus stp per raggiungere il posto di lavoro.

Carovigno-Roma, 12.03.2022

Avv. R. Danilo ORLANDINO

Avv. Francesco ORLANDINO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. 2633/2022 resa dall'Ecc.mo Tar Lazio, Sez. IV, nel procedimento n. 3062/2022 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.